



COMUNE DI CHIEVE

PROVINCIA DI CREMONA

UFFICIO TECNICO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

AI SENSI DELL'ART. 81, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005

APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO N. 53 DEL 12/11/2021

Sommario

ART. 1 – FINALITA'	3
ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE	3
ART. 3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE	3
ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE	4
ART. 5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA'	5
ART. 6 - ALBO DEI PROFESSIONISTI	5
ART. 7 – INCOMPATIBILITA'	6
ART. 8 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE	6
ART. 9 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI	7
ART. 10 - VALUTAZIONI	7
ART. 11 - ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE	8
ART. 12 - TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE	8
ART. 13 – CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE	8
ART. 14 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI	9
ART. 15 - INDENNITA' E RIMBORSI	9
ART. 16 - ABROGAZIONE DI NORME. DISPOSIZIONI FINALI	9
ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE E DIFFUSIONE	9

ART. 1 –FINALITA’

1. Il presente regolamento disciplina l’istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Chieve, di seguito denominata Commissione, ai sensi dell’art. 81 della L.R. n. 12 del 11 Marzo 2005 e dell’art. 148 del D.Lgs. n. 42 del 22 Gennaio 2004 e s.m.i..
2. L’Amministrazione Comunale riconosce come finalità fondamentali la valorizzazione e la tutela del paesaggio e della qualità urbana da concretizzare per mezzo di una programmazione e gestione del territorio corretta e sostenibile.
3. Tali finalità vengono perseguite attraverso il personale delle strutture tecnico/amministrative preposte, ed avvalendosi del supporto culturale e professionale della Commissione di cui agli articoli seguenti.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. E’ istituita la Commissione per il Paesaggio del Comune di Chieve, ai sensi e per gli effetti dell’art. 81, comma 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell’art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle disposizioni e criteri approvati con DGR n. 7977 del 6 agosto 2008 e DGR n. XI/4348 del 22 febbraio 2021 e successive modifiche ed integrazioni, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri preventivi, obbligatori, non vincolanti, che si esprime su questioni in materia del paesaggio nel territorio del Comune di Chieve, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, nonché all’esame di impatto paesistico previsto dal PTR - Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR n. VIII/951 del 19 gennaio 2010 e laddove, per l’originalità delle questioni trattate, sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa.

ART. 3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere obbligatoriamente pareri per:
 - il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e l’irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 146 e 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni ed all’art. 4 del DPR 9 luglio 2010, n. 139, relativamente alle competenze attribuite dall’art. 80 della LR 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
 - le opere soggette all’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e s.m.i.;
 - l’impatto paesistico previsto dal PTPR approvato con DCR n. VII/197 del 06 Marzo 2001, sulla base delle Linee Guida per l’esame paesistico dei progetti” approvate con la DGR n. 7/11045 del 08 Novembre 2002 nonché in relazione alla valutazione dei progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti da realizzarsi;
 - in presenza di porzioni del territorio vincolate ai sensi del D.Lgs. n.42 del 22 Gennaio 2004 e s.m.i., così come modificato dal D.Lgs. n. 63 del 26 Marzo 2008;
 - in ambiti non sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 64, comma 8, della L.R. n. 12 del 11 Marzo 2005 e s.m.i.;
 - in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all’articolo 64, comma 8 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12;
 - in merito al giudizio di impatto paesistico previsto dal PTR - Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR n. VIII/951 del 19 gennaio 2010, relativamente ai progetti che si collocano oltre la soglia di rilevanza determinata sulla base dei criteri approvati con la DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002;
 - per gli interventi che abbiano a modificare la morfologia del territorio;
 - in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente.
2. Alla Commissione per il Paesaggio può altresì essere richiesto un parere:
 - sul Piano di governo del territorio e sulle varianti allo stesso;
 - sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;
 - sui Programmi Integrati di intervento, nonché altri Piani attuativi;

3. La Commissione esprime, inoltre, il proprio parere quale organo tecnico dell'Amministrazione Comunale in caso di:
 - adozione di atti regolamentari o linee generali di indirizzo riguardanti il colore o il rivestimento delle facciate;
 - posa di ornamenti o di manufatti e lapidi lungo le vie, le piazze ed i parchi cittadini;
 - opere pubbliche comunali di rilevante interesse architettonico e paesaggistico.
4. La Commissione esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesaggistica, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale del Comune di Chieve.

ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da 3 (tre) membri (compreso il presidente), tutti con diritto di voto, titolari di un profilo professionale ed una specifica, particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale che dovrà risultare dal curriculum vitae.
2. I membri della Commissione debbono avere ciascuno uno specifico profilo professionale (si veda a titolo esemplificativo l'indicazione contenuta nella DGR n. 7977 del 6 agosto 2008) e ss.mm.ii. ed aver maturato una pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela paesaggistica che dovrà risultare da specifico curriculum.
3. La scelta dei membri della Commissione avviene a seguito di selezione e comparazione sulla base della presentazione di candidature, accompagnate da curriculum professionale, secondo quanto prescritto nella D.G.R. n. VIII/7977 del 06 Agosto 2008 e D.G.R. n. VIII/8139 del 01 Ottobre 2008 e s.m.i., inoltre la composizione della Commissione seguirà il principio giuridico e le prescrizioni previste dalle normative vigenti in materia di pari opportunità e nell'applicazione delle parità di genere.
4. Le figure professionali ammesse alla selezione sono quelle indicate nell'Allegato 1 alla D.G.R. n. VIII/7977 del 06 Agosto 2008 e s.m.i.; pertanto sono formalmente abilitati a presentare domanda di candidatura, i candidati che siano in possesso di laurea, diploma di laurea o diploma di scuola media superiore in una delle seguenti materie:
 - Architetto, paesaggista, urbanista, ingegnere o comunque in possesso di diploma di laurea in materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali geografiche, ambientali, in materia agraria e forestale, con qualificata esperienza almeno triennale nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come pubblico dipendente o come libero professionista in possesso di abilitazione alla professione;
 - Geometra con qualificata esperienza almeno quinquennale nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata nel pubblico impiego, nell'attività istruttoria di pratiche paesaggistiche dopo l'entrata in vigore della L.R. 18/1997;
 - Geometra con qualificata esperienza almeno quinquennale nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libero professionista in possesso di abilitazione alla professione e come membro di Commissione Edilizia dopo l'entrata in vigore della L.R. 18/1997.
5. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni agli albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio, etc.) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio, dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.
6. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea ed abilitazione all'esercizio della professione ed avere maturato una qualificata esperienza, come Docente Universitario, libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

7. Alle riunioni della Commissione partecipa, senza diritto di voto, in qualità di relatore sulle singole pratiche, il Dirigente dell'Area Tecnica del Comune o un suo delegato, il quale di norma, funge anche da Segretario verbalizzante.
8. I candidati dovranno possedere:
 - se laureati, una esperienza professionale almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;
 - se diplomati, una esperienza professionale almeno quinquennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;

ART. 5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA'

1. La nomina della Commissione deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi; la medesima potrà esercitare le proprie funzioni solo in seguito alla conferma da parte di Regione Lombardia, dell'idoneità dell'Ente all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.
2. La nomina dei membri della Commissione, è effettuata con determina dirigenziale sulla base della valutazione e della comparazione dei titoli di studio e professionali dei candidati che hanno presentato domanda a seguito di avviso pubblico. Tale valutazione è effettuata da una commissione interna, appositamente designata con atto dirigenziale, composta da almeno tre membri. Con l'atto di nomina della Commissione viene anche designato, il Presidente e indicata, se disponibile la lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.
3. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000.
4. Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Paesaggio coloro che siano anche membri di Commissione Edilizia e/o urbanistica nonché i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio).
5. Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Paesaggio i soggetti che per legge, in rappresentanza di altri enti o amministrazioni, devono esprimersi in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte all'esame della Commissione per il paesaggio.
6. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso;
7. Si intendono inoltre qui richiamate tutte le altre cause di incompatibilità previste dalle leggi vigenti in materia.
8. I membri della Commissione Paesaggio decadono automaticamente nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui ai precedenti punti.
9. Il rinnovo dei componenti la Commissione Paesaggio, a seguito della decadenza della maggioranza dei componenti o del rinnovo degli organi amministrativi, è effettuato dal dirigente competente a seguito di avviso pubblico o tramite acquisizione di candidature e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.

ART. 6 – ALBO DEI PROFESSIONISTI

1. A seguito di selezione curriculare pubblica, le Amministrazioni Comunali formeranno un Albo dei professionisti idonei alla nomina di componente della Commissione per il Paesaggio.

2. L'albo dei professionisti idonei alla nomina di componente della Commissione sarà unico e suddiviso per sezioni nell'ambito delle quali saranno inseriti specificatamente le seguenti professionalità:
 - Dottori Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori;
 - Dottori Ingegneri;
 - Dottori Geologi;
 - Dottori Agronomi, Forestali;
 - Geometri.
3. L'albo dei professionisti idonei alla nomina di componente della Commissione avrà validità fino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione Comunale.

ART. 7 – INCOMPATIBILITA'

1. La carica di componente della Commissione è incompatibile con il ruolo di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i. del D.Lgs. n. 39 del 08 Aprile 2013.
2. La carica di componente della Commissione risulta inoltre incompatibile con:
 - il ruolo di amministratore di aziende o società o componente di consorzi in cui i Comuni partecipano con quote o azioni.
 - il ruolo di commissario della Commissione edilizia e/o urbanistica o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale, nonché i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia e/o urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146, comma 6, del D.Lgs. n.42 del 22 Gennaio 2004 e s.m.i., una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio);
 - il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o enti, aziende o società da esso dipendenti;
 - i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle pratiche sottoposte alla Commissione e comunque, con quanto previsto dal D.Lgs. n. 39 del 08 Aprile 2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le P.A."

ART. 8 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione si riunisce in presenza di progetti da valutare in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, per motivi di urgenza.
 2. La Commissione è convocata, allegando l'ordine del giorno che deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, dal Presidente della stessa.
 3. L'invio della convocazione è effettuato almeno 3 (tre) giorni prima della seduta, preferibilmente a mezzo posta elettronica ovvero a mezzo lettera o fax;
 4. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi al protocollo e non appena completati di tutti gli elaborati eventualmente richiesti alla data successiva alla presentazione.
 5. La documentazione relativa ai progetti posti in discussione deve essere disponibile in visione ai membri della Commissione almeno 3 giorni prima della convocazione oppure, se disponibile su supporto informatico, potrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica.
 6. Al fine di garantire ai componenti della Commissione la possibilità di visionare i progetti e/o gli interventi posti all'Ordine del Giorno, all'avviso di convocazione deve essere allegato copia dell'Ordine del Giorno.
-

ART. 9 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa. (Presidente, ed un membro della Commissione).
2. La commissione esprime il parere obbligatorio di cui all'art. 3 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti.
3. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Il Presidente stabilisce l'ordine dei lavori e assume i necessari provvedimenti per il loro regolare svolgimento.
5. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Il voto va sempre espresso in forma palese.
7. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
8. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute della Commissione i Dirigenti del Comune e/o soggetti con particolari qualifiche o competenze (quali ad esempio: il comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale, il rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, il rappresentante della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, il rappresentante del Comando Polizia Locale, il rappresentante della Questura di Polizia, il rappresentante dell'Arma dei Carabinieri, etc.) quando ritenga utile acquisirne il parere.
9. E' inoltre facoltà del Presidente di invitare alle sedute della Commissione il progettista delle pratiche in esame, il quale, dopo avere esposto il progetto e/o gli interventi previsti, dovrà lasciare la seduta.
10. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso;
11. I componenti della Commissione che, a qualunque titolo, abbiano sottoscritto progetti sottoposti alla commissione di appartenenza, o siano direttamente interessati alla trattazione di argomenti all'ordine del giorno, devono allontanarsi dall'aula per tutto il periodo di trattazione della pratica da parte della Commissione.
12. E' fatto obbligo ai componenti della Commissione di allontanarsi dall'aula per tutto il periodo di trattazione della pratica da parte della Commissione anche nelle ipotesi in cui le richieste siano inoltrate da professionisti che operino nel loro studio o con essi associati a vario titolo.
13. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

ART. 10 – VALUTAZIONI

1. La Commissione a conclusione dell'esame del progetto proposto, redige e approva apposito verbale indicando il "parere di impatto paesistico".
2. Qualora il progetto presentato fosse conforme agli strumenti urbanistici e di edilizia, ma la Commissione non lo ritenesse idoneo ad inserirsi armoniosamente o senza contrasti nel contesto di riferimento, la stessa darà indicazioni di massima affinché il progettista possa apportare le variazioni necessarie per l'adeguamento del progetto.

3. In taluni casi l'approvazione del progetto, potrà essere subordinata alla previsione di specifiche opere di integrazione e/o prescrizioni atte a migliorare l'inserimento nel contesto e/o la realizzazione tecnologica dell'intervento

ART. 11 - ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ente.
2. La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predisponde la documentazione relativa ai progetti e/o agli interventi posti all'Ordine del Giorno della successiva seduta, ponendola a disposizione dei componenti la Commissione.
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto, apposito verbale per ogni progetto e/o intervento posto all'esame della stessa, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate (tipologia del progetto, committente, progettista, ecc.), una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
4. Il Segretario della Commissione oltre a redigere i verbali, provvede alla raccolta e all'archiviazione degli stessi, approvati e sottoscritti durante le sedute di esame.
5. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione, dai membri della Commissione presenti e dal segretario della stessa. Su ciascuno dei progetti e/o interventi esaminati sarà apposto il timbro della Commissione, la data della seduta, la firma del Presidente e del Segretario della Commissione.

ART. 12 - TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre le successive sedute utili.
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta dalla struttura tecnica di riferimento o dalla specifica professionalità all'uopo individuata dall'Ente.
3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
4. La Commissione può redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sulla propria attività affinché, messo a disposizione dell'Ente, possa essere utile al miglioramento delle attività e della struttura della Commissione stessa.

ART. 13 - CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
2. La Commissione, valuta gli interventi proposti in relazione a:
 - la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico - ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici" (DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011);
 - la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con i criteri e le misure prescrittive contenute nel PTR - Piano Paesaggistico Regionale sulla base delle

“Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” (DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002), nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

- congruità con i criteri di gestione oltre alla coerenza con le norme e i contenuti dello strumento urbanistico comunale P.G.T. comunale.
- verifica che la procedura progettuale prevista dal tecnico incaricato, evidenzi opportunamente i caratteri “dell’oggetto architettonico” rispetto allo specifico contesto ambientale, ai valori tipologici-funzionali del sito, agli elementi costruttivi – tecnologici – decorativi, alle peculiarità dei materiali presenti e previsti

3. I pareri della Commissione devono comunque essere adeguatamente motivati.

ART. 14 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. La Commissione rimane in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.
2. La Commissione potrà esercitare le sue funzioni paesaggistiche dopo che l'Ente avrà trasmesso per via telematica, attraverso l'applicativo MAPEL della Regione Lombardia, gli atti amministrativi relativi all'istituzione e alla disciplina della Commissione e dopo aver esposto all'albo pretorio e sui siti web la ricevuta rilasciata dall'applicativo sopra citato che attesti il caricamento della documentazione necessaria a verificare l'idoneità della Commissione per il Paesaggio ai sensi dell'art. 146, comma 6 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
3. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a 3 (tre) sedute consecutive della Commissione, decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.
4. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza naturale della Commissione si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti o alla graduatoria degli idonei, stilata a seguito dell'acquisizione delle candidature, ove esistente, ovvero alla nomina, tramite acquisizione e valutazione di candidature, di componenti sostituiti che restino in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

ART. 15 - INDENNITA' E RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso né indennità di presenza, ma può essere eventualmente corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate.

ART. 16 - ABROGAZIONE DI NORME. DISPOSIZIONI FINALI

1. A seguito del riconoscimento delle funzioni paesaggistica da parte della Regione Lombardia, i membri esperti in materia di tutela paesistico-ambientale individuati e nominati quali membri della Commissione Edilizia, nonché i membri delle Commissioni per il paesaggio esistenti nei Comuni, cessano la propria operatività.

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE E DIFFUSIONE

1. Il presente Regolamento verrà pubblicato all'Albo on line e sul sito Web del Comune di Chieve.